

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **666/1988** (ECLI:IT:COST:1988:666)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13129**

Atti decisi:

N. 666

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1975 dalla Corte dei Conti - Sezione III Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Trincossi Elena, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 24 novembre 1975, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente la computabilità a domanda, a fini di quiescenza, dei servizi che, comunque prestati, non abbiano costituito titolo per l'inquadramento degli interessati nelle amministrazioni statali;

che, ad avviso del giudice a quo, l'essere stato il beneficio della computabilità, ai fini suddetti, limitato al solo caso di servizi che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali, determina una irrazionale disparità di trattamento fra i cottimisti che, come la parte privata del giudizio a quo, hanno avuto accesso all'impiego statale di ruolo solo per effetto di apposito concorso pubblico e gli altri, i quali, in virtù di disposizioni emanate successivamente all'ammissione di detta parte nei ruoli dello Stato (art. 21, legge n. 959/62 e art. 21, legge n. 249/68), hanno potuto ottenere la stabilità del rapporto di servizio sulla sola base dell'attività anteriormente prestata;

che, secondo lo stesso giudice, tale disparità di trattamento si ripercuote sul diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, determinandone l'illegittima compressione, considerato che il trattamento pensionistico va configurato come retribuzione differita;

Considerato che la norma impugnata, come riconosce anche il giudice remittente, costituisce una disposizione eccezionale con la quale il legislatore ha sancito la computabilità in questione di servizi comunque resi, a prescindere, cioè, da una loro determinata qualificazione e sotto la sola condizione della loro utilizzabilità ai fini dell'inquadramento in ruolo;

che proprio in relazione a siffatto carattere eccezionale, detta norma non può essere assunta come elemento di valutazione ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza, giusto l'orientamento in tal senso ripetutamente espresso da questa Corte, in riferimento a norme di analoga natura;

che, peraltro, in materia previdenziale, l'art. 38 Cost. si presenta come disposizione speciale ed assorbente rispetto a quella di cui all'art. 36 Cost. (invocato nella specie) e che essa non esclude la possibilità che il legislatore subordini a determinate condizioni e requisiti il diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.